




FIANCO A FIANCO CORSO AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO

(corso del 14 novembre 2012)

Presso CDV di Monza

Legge istitutiva 09/01/2004 N. 6

ART. 408 c.c. Scelta dell'ADS



ADS, inabilitazione o interdizione

Cass. Sez. I Civ. sentenza 26 ottobre 2011 n. 22332

La scelta tra le diverse misure di protezione non deve dipendere dalla gravità dello stato patologico del soggetto incapace (nel senso che ad un maggiore grado di compromissione corrisponderà l'interdizione, mentre ad uno stato di patologia più lieve potrà corrispondere l'amministrazione di sostegno) quanto essenzialmente dalla complessità delle attività che devono essere compiute per conto del beneficiario, considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento.

•**ADS**: ove la gestione richieda un'attività di rilevanza minima, per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile o per la semplicità delle operazioni da svolgere (quale ad esempio la gestione ordinaria del reddito da pensione). Ancora, l'ADS potrà essere applicata quando le caratteristiche personali e di salute del beneficiario lo rendano collaborativo, nel senso che il beneficiario, che dovrà essere comunque informato e consultato in merito alla gestione, non assuma un atteggiamento di opposizione rispetto ai risultati della gestione medesima.

•**Interdizione**: quando è necessario gestire patrimoni complessi o quando il soggetto incapace corre il rischio di nuocere a se stesso, come nel caso di soggetti che, essendo in grado di mantenere più frequenti contatti e relazioni con il mondo esterno, sono maggiormente esposti al rischio di compiere atti pregiudizievoli


Legge istitutiva 09/01/2004 N. 6

Art. 408 – scelta dell'ADS

- L'Amministratore di Sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Legge istitutiva 09/01/2004 N. 6

ART. 405 c.c. Decreto di nomina dell'ADS



Legge istitutiva 09/01/2004 N. 6

ART. 405 – Decreto di nomina dell'ADS

- Qualora ne sussista la necessità, il Giudice Tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio.
- Può procedere alla nomina di un Amministratore di Sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Legge istitutiva 09/01/2004 N. 6

ART. 409 c.c. Effetti dell'ADS

```
graph TD; A([ART. 409 c.c. Effetti dell'ADS]) --> B[Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'Amministratore di Sostegno]; A --> C[Il beneficiario dell'Amministrazione di Sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.];
```

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'Amministratore di Sostegno

Il beneficiario dell'Amministrazione di Sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Legge istitutiva 09/01/2004 N. 6

ART. 411 Norme applicabili all'istituto dell'ADS

Il Giudice Tutelare, nel provvedimento di nomina dell'ADS, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno

Art. 374 – Atti che Il tutore non può fare senza l'autorizzazione del Giudice Tutelare

Art. 375 – Atti che Il tutore non può fare senza l'autorizzazione del tribunale

Art. 378 (Atti vietati al tutore). – Il tutore non può, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirente direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore. Non può prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione del giudice tutelare.

Legge istitutiva 09/01/2004 N. 6

Art. 374 Autorizzazione del giudice tutelare

Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare (377; att. 45-1):

- 1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio (357);
- 2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- 3) accettare eredità o rinunciare, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
- 4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio (1572) o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
- 5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto (1171 s.), di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

Legge istitutiva 09/01/2004 N. 6

Art. 375 Autorizzazione del tribunale

Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale (Cod. Proc. Civ. 732):

- 1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento (376);
- 2) costituire pegni o ipoteche;
- 3) procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;
- 4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

Art. 378 Atti vietati al tutore e al protutore

Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica

- 1) rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore;
- 2) prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare.

Legge istitutiva 09/01/2004 N. 6

ART. 412 c.c. Atti compiuti in violazione

Possono essere annullati , gli atti compiuti personalmente dall'ADS o dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'Amministrazione di Sostegno nel termine di 5 anni dalla cessazione della sottoposizione ad ADS.

I soggetti che possono richiedere l'annullamento sono:

- Il beneficiario;
- L'ADS;
- Il Pubblico Ministero;
- Gli eredi del beneficiario.

Compiti dell'ADS

Elenchiamo, a titolo esemplificativo una serie di possibili compiti attribuiti all'ADS:

- apertura di c/c o di libretti postali o bancari;
- disbrigo di pratiche pensionistiche o burocratiche in genere;
- riscossione di capitali e di somme a titolo retributivo, pensionistico o invalidità;
- prelievi dal conto corrente;
- reimpiego delle somme acquisite o utilizzo delle somme già disponibili per investimento e finanche per l'istituzione di un trust avente come trustee l'amministratore;
- pagamento delle utenze;
- presentazione delle dichiarazioni dei redditi;

Compiti dell'ADS

- presentazione di richieste, dichiarazioni e sottoscrizioni a privati e ad enti, pubblici e non;
- stipulazione di contratti di locazione, disdette e proroghe;
- stipula e cura dell'esecuzione di contratti di lavoro con colf, badanti o Cooperative di servizi;
- ripianamento di posizioni debitorie;
- alienazione beni, frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
- assunzione di obbligazioni che riguardino le spese necessarie per il mantenimento del beneficiario e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- partecipazione ad assemblee di società o di condominio;

Registro degli ADS - Linee guida ASL delibera 746 del 21/12/2011

- Elenco degli amministratori di sostegno in ambito territoriale composto da due sezioni:
 - a) Persone fisiche . L'iscrizione avviene automaticamente al momento della nomina da parte del Tribunale oppure su domanda dell'interessato approvata dall'Ufficio di Protezione Giuridica dell'ASL.
 - b) Enti, fondazioni ed associazioni. L'iscrizione avviene su domanda dell'interessato approvata dall'Ufficio di Protezione Giuridica dell'ASL.
- Finalità:
 - a) favorire il lavoro dei giudici tutelari;
 - b) Garantire un miglior servizio ai beneficiari;
 - c) Abbreviare i tempi di individuazione e nomina

Registro degli ADS - Linee guida ASL delibera 746 del 21/12/2011

Requisiti Persone fisiche

- Essere maggiorenni
- Essere cittadini italiani
- Non aver riportato condanne penali
- Aver frequentato un corso per ADS o essere stato nominato ADS

Requisiti Enti

- essere enti regolarmente registrati e con finalità riguardanti la fragilità
- avere una struttura di soci disponibili ad essere delegati alla funzione di ADS

Chiarimenti del Tribunale di Monza al D.G.R. 3540 del 30/05/2012

INTERESSE ATTUALE AD AGIRE

Ai sensi dell'art. 404 cod. civ. "*la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno...*".

Da tale formulazione appare evidente che **non in ogni caso** in cui sussista uno stato di infermità mentale o fisica è necessaria la nomina; detta incapacità è solo **uno dei presupposti** per l'accoglimento della domanda.

L'art. 405 cod. civ., poi, nel delineare il contenuto del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, prevede espressamente che lo stesso debba contenere l'**indicazione specifica** degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e di quelli per i quali è necessaria la sua assistenza.

Tale prescrizione evidenzia lo **stretto legame** tra la nomina di amministratore e la necessità di compiere **atti specifici e determinati**; l'interesse a compiere tali atti, inoltre, alla luce dei più generali principi in tema di interesse ad agire, deve essere **attuale e concreto** e non meramente eventuale o futuro.

Ne consegue che l'amministrazione di sostegno potrà essere disposta non in vista di una generica ed astratta esigenza di protezione dell'incapace, ma in relazione a **analitiche, attuali e concrete necessità di tutela e di operatività** della persona beneficiaria.

Va inoltre sottolineato che l'amministrazione di sostegno ha come scopo il compimento di atti giuridici.

Non va confuso dunque tale piano con quello della assistenza personale al soggetto debole, che è compito dei servizi sociali o delle strutture assistenziali in senso lato e che può e deve essere prestata **indipendentemente dalla nomina di amministratore di sostegno.**

La nomina di amministrazione di sostegno potrà essere prevista, in tali casi, solo ove si realizzino situazioni di incuria o insufficiente azione da parte della famiglia e degli organi di assistenza, proprio al fine di verificare e stimolare gli opportuni interventi, con apposite istanze e azioni (atti giuridici).

Chiarimenti del Tribunale di Monza al

D.G.R. 3540 del 30/05/2012

CONSENSO INFORMATO

Si è rilevato che, molto frequentemente, la proposizione di istanza di nomina di amministratore di sostegno viene richiesta dalle strutture assistenziali ai parenti della persona, al momento della accettazione.

Uno dei motivi più ricorrenti di tale richiesta è quello di ottenere, alla bisogna, manifestazioni di consenso informato ad accertamenti o cure mediche.

Tale prassi, alla luce dei principi sopra evidenziati, **non è ammissibile**.

E' da escludersi, infatti, che possa richiedersi in via preventiva e generica il conferimento all'amministratore di sostegno di un **potere di prestare consenso informato** per attività future ed eventuali.

Il potere va invece conferito solo con riferimento a **specifiche e determinate attività di cura**, che dovranno essere preventivamente e analiticamente indicate nell'eventuale ricorso, **programmate per essere eseguite in tempi certi e a breve termine**.

Nei casi nei quali -manifestatasi una necessità- non sia opportuno attendere il normale svolgimento del procedimento per la nomina di amministratore di sostegno (circa trenta giorni), il Tribunale è comunque in grado, in presenza di valida documentazione medica attestante lo stato di incapacità, di procedere alla nomina di amministratore provvisorio entro dieci giorni dalla domanda. Anche sotto tale profilo, dunque, si rivela inopportuna la richiesta di nomina preventiva e anticipata; potrà invece proporsi una domanda specifica nel momento in cui l'esigenza divenisse attuale.

Si evidenzia poi che, nel caso in cui occorra effettuare sul paziente medesimo un intervento cd. salva vita di carattere indifferibile, il consenso informato non risulta neppure necessario, sicché la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno avanzata per tali evenienze sarebbe superflua.

Si è rilevato che le case di cura tendono a far sottoscrivere all'amministratore di sostegno, una volta nominato, moduli generici che fanno riferimento a cure future non meglio identificate. Il contenuto di tali moduli deve ritenersi **nullo, e pertanto privo di ogni efficacia ai fini di un valido consenso informato**. Ogni atto di assenso, infatti, deve essere relativo a interventi e terapie specifici, dei quali va indicato ogni possibile rischio e complicazione, e, in genere ogni elemento che consenta al paziente di effettuare una ponderata valutazione. Diversamente, il consenso, ove relativo a atti futuri, non chiaramente e specificamente delineati, anche se sottoscritto dall'amministratore (e persino da soggetto pienamente capace), non avrebbe alcun effetto.

Se dunque la nomina di amministratore fosse richiesta dalla casa di cura o di assistenza al solo fine di far sottoscrivere all'amministratore un modulo così concepito, essa, ancora una volta, si rivelerebbe del tutto incongrua.

Chiarimenti del Tribunale di Monza al D.G.R. 3540 del 30/05/2012

TRATTAMENTI TERAPEUTICI PER PATOLOGIE PSICHIATRICHE

L'amministrazione di sostegno non costituisce poi strumento adeguato per risolvere le problematiche di quei soggetti che, pur non essendo del tutto incapaci di provvedere alla gestione dei propri interessi, siano tuttavia affetti da patologie psichiatriche che richiedano l'effettuazione di cure ovvero il ricovero presso comunità o istituti specializzati e siano altresì dissenzienti in ordine all'effettuazione di siffatti ricoveri o cure.

Si sottolinea a tale proposito che, a norma dell'art. 1 della legge n. 180 del 1978, gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono volontari, salvo che nei limitati casi e tempi previsti dalla medesima legge.

In tale quadro non potrebbe essere conferito all'amministratore alcun potere di disporre l'inserimento coatto del beneficiario in strutture di cura e assistenza.

Potrebbe al più ipotizzarsi la nomina di un amministratore di sostegno che sovrintenda al programma terapeutico relativo a tali soggetti, coordinando gli interventi ad esso finalizzati e ponendo in essere un'opera di controllo, di sostegno e di persuasione nei confronti della persona amministrata.

Tuttavia si osserva che tali compiti possono essere più proficuamente svolti dalla strutture di assistenza nel territorio (es. servizi sociali), che possono tra l'altro avere più agevole accesso alle informazioni e risorse a ciò necessarie.

Non va infatti confuso il ruolo dell'amministratore -che è essenzialmente volto a compiere atti giuridici, ancorchè finalizzati anche alla cura personale della persona (es. conclusione di contratti con strutture, richiesta di pensione o altra indennità) - con quello degli operatori medici e di assistenza che sono più propriamente chiamati a curare i profili sociali e assistenziali inerenti alla persona e a contenere eventuali condotte problematiche.

Si evidenzia del resto che spesso i familiari -tra i quali, per legge, deve essere scelto preferibilmente l'amministratore- non appaiono possedere le conoscenze necessarie a impostare un programma terapeutico, né a sovrintendere efficacemente allo stesso. Ciò vale anche ove si nominino soggetti terzi (es. professionisti che non siano anche medici).

In tali casi il compito in questione verrebbe comunque a ricadere sul personale degli Enti territoriali che già sono titolari delle funzioni istituzionali a ciò finalizzate; si avrebbe quindi un risultato nullo in termini di maggiore efficacia dell'azione degli soggetti competenti; con inutile aggravio, però, di oneri ed adempimenti.

Chiarimenti del Tribunale di Monza al D.G.R. 3540 del 30/05/2012

CONTRATTI CON R.S.A.

Si è poi rilevato che in alcuni casi le richieste di nomina di amministratori di sostegno sono sollecitate dalle direzioni di alcune R.S.A. al solo fine di avere un interlocutore che sottoscriva in nome e per conto della persona ricoverata il contratto prodromico all'ingresso della stessa nella struttura.

Si evidenzia, a tale proposito, che, ogni qualvolta vi sia un nucleo parentale che possa interagire con dette strutture, sottoscrivendo il contratto, la nomina è del tutto inutile.

Ai fini della validità del contratto, infatti, non occorre che esso sia sottoscritto dall'interessato o da un suo rappresentante, ben ammettendo l'ordinamento giuridico la figura generale del contratto a favore di terzo (art. 1411 cod. civ.).

Un qualsiasi parente o anche un estraneo, quindi, potrà sottoscrivere detti contratti, con proprio impegno diretto e personale e con piena efficacia; sicchè, anche per tale verso, ove tale disponibilità del congiunto vi sia, la nomina di un amministratore di sostegno risulta -ancora una volta- del tutto inutile.

Quanto, poi, alla liceità dell'accoglienza nella struttura di un soggetto incapace di esprimere il proprio consenso in proposito, essa non può di certo essere messa in dubbio in tutte le ipotesi in cui il soggetto assistito non manifesti alcuna espressa opposizione.

La richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno, dunque, per tale versante, dovrà essere limitata a quelle ipotesi in cui non vi siano soggetti che siano in grado di assumere impegni diretti in favore della struttura stessa e sia quindi necessario un consenso proprio della persona da ricoverare e quest'ultima non sia in grado, per le sue condizioni psicofisiche, di prestarlo.

Ciò sempre che la persona interessata non conservi un apprezzabile margine di capacità gestionale, e non rifiuti l'inserimento, nel qual caso si ripropongono le questioni di cui al paragrafo precedente, con conseguente impossibilità di disporre tali ricoveri per il tramite dell'amministratore.

Chiarimenti del Tribunale di Monza al D.G.R. 3540 del 30/05/2012

GESTIONE ECONOMICA

Non può infine considerarsi giustificata da attuali e concrete esigenze di tutela neppure la richiesta di nomina di un amministratore qualora la persona stessa sia titolare di redditi modesti (es. pensione) che vengano integralmente assorbiti dalle spese di degenza e cura e i parenti siano in grado, di fatto, di riscuotere detti emolumenti.

In tali casi la richiesta di apertura dell'amministrazione di sostegno potrà al più ritenersi giustificata nelle sole ipotesi nelle quali sorga conflitto all'interno del nucleo parentale ovvero tra il beneficiario e la persona delegata; ovvero ancora risultino sufficienti elementi in ordine a un pericolo attuale e concreto che l'incapace non venga adeguatamente tutelato e seguito.

CONCLUSIONI

In sintesi, la nomina di amministratore di sostegno non deve essere chiesta quando:

- a.** Non sia necessario il compimento di specifici atti giuridici nell'interesse del beneficiario; il soggetto sia privo di patrimonio rilevante e vi sia già persona provvista dei poteri per agire nel suo interesse e nell'ambito delle necessità attuali;
- b.** Non sia delineabile l'esigenza di consenso informato in relazione a interventi o cure specifici e determinati, da attuarsi in tempi certi e imminenti;
- c.** Attraverso la nomina di un amministratore si tenda ad ottenere risultati pratici che si traducano nell'aggiramento o nella violazione di altre disposizioni di legge (es. trattamenti sanitari obbligatori);
- d.** I problemi connessi al beneficiario attengano in realtà ad ambiti più propriamente assistenziali (es. inserimento in comunità o strutture terapeutiche; soluzioni abitative per soggetti privi di dimora, problematiche connesse all'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti).

Nomina di più ADS



Nomina di più ADS

IMPOSSIBILITA' DI NOMINA DI DUE ADS - Tribunale di Varese, decreto 13/07/10

L'Istituto dell'ADS non permette di nominare un co-amministratore per due ragioni giuridiche primarie:

- una testuale (che si ricollega ad una tassatività tipologica delle figure di sostegno previste dalla norma istitutiva);
- ed una logico-giuridica (che per argomentazione impone di ritenere che la necessità di due amministratori sia incompatibile con la disciplina tipica dell'ADS).

•In riferimento al primo punto, è certo che la figura del co-amministratore non è in nessun modo prevista dalle norme della Legge 6/2004 che bene aveva davanti a sé il confronto con la fattispecie della tutela in cui, a chiare lettere, sono previsti due ruoli autonomi: il tutore ed il protutore.


•In riferimento al secondo punto, è opportuno segnalare che (vds. Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584) l'amministrazione può, in concreto, essere esclusa "in ragione della complessità dell'incarico ovvero qualora si tratti di gestire un'attività di tale complessità da doversi propagare in una molteplicità di direzioni". Per questo in tali casi si deve ritenere che l'amministratore di sostegno (unico) o possa essere bastevole a tutelare da solo il soggetto beneficiato o che la misura dell'ADS non sia idonea ed sufficiente, e si debba quindi utilizzare altra disciplina più impattante (inabilitazione o interdizione).

Nomina di più ADS

POSSIBILITA' DI NOMINA DI DUE ADS - Tribunale di Castiglione delle Stiviere, decreto 12/01/11

- Il soggetto per il quale oggi si richiede la nomina di un AdS è lucido mentalmente ma con gravissimi problemi fisici (essendo affetto da tetraplegia da grave politrauma, con deficit del campo visivo e del visus, stato di male epilettico e flessione del tono timico).
- Il provvedimento in esame, ammette la possibilità di una compresenza di due amministratori di sostegno che, in quanto dotati di specifiche e differenti competenze (nel caso in esame, rispettivamente, un'infermiera ed una ragioniera), stante la particolare complessità dell'amministrazione, si ritiene siano adeguati a provvedere ai due distinti ambiti di vita del beneficiario, il primo economico-patrimoniale e il secondo squisitamente personale.
- Il G.T. provvede quindi alla nomina di due amministratori di sostegno, affidando agli stessi, "anche in via disgiuntiva fra loro", la rappresentanza esclusiva del beneficiario per una serie di attività, ma prevedendo invece che "l'eventuale consenso alle attività di sospensione del trattamento medico-chirurgico nelle ipotesi esemplificativamente elencate nel documento sub R della produzione del ricorrente dovrà essere fornito congiuntamente da entrambi gli amministratori nel rispetto della volontà del beneficiario e previa autorizzazione del giudice tutelare".

Compenso dell'ADS



Compenso dell'ADS

Risoluzione DRE della Lombardia N. 17366 del 19/03/08

Risoluzione DRE del Friuli Venezia Giulia N. 8929 del 31/03/11

- l'ufficio tutelare è gratuito. Il Giudice Tutelare tuttavia può assegnare al tutore un'equa indennità;
- il carattere gratuito dell'ufficio non è incompatibile con la previsione di una indennità in favore del tutore, determinata in relazione alla difficoltà dell'incarico e all'ampiezza del patrimonio da amministrare;
- l'equa indennità non ha natura retributiva o di corrispettivo per la prestazione svolta, ma semplicemente compensativa. Serve a compensare cioè gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui il tutore è gravato;
- l'equa indennità pertanto non costituisce reddito imponibile ai fini dell'IRPEF.
- Per la stessa ragione, non va assolta l'IVA sulla somma ricevuta.

Compenso dell'ADS

Risoluzione Agenzia delle Entrate N. 2 del 09/01/12

Rispondendo ad un quesito posto da un “esercitante attività di avvocato” ricoprente l’incarico di “tutore o amministratore di sostegno”, l’Agenzia perviene a conseguente soluzione:

- l’ufficio tutelare è gratuito. Il Giudice Tutelare tuttavia può assegnare al tutore un’equa indennità;
- il carattere gratuito dell’ufficio non è incompatibile con la previsione di una indennità in favore del tutore, determinata in relazione alla difficoltà dell’incarico e all’ampiezza del patrimonio da amministrare;
- l’equa indennità non ha natura retributiva o di corrispettivo per la prestazione svolta, ma semplicemente compensativa. Serve a compensare cioè gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui il tutore è gravato;
- L’indennità, se l’attività è svolta dal professionista nell’ambito della propria attività di lavoro autonomo, è da qualificarsi come corrispettivo inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del T.U.I.R. e rilevante ai fini IVA ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Compenso dell'ADS

Può accadere che nella medesima persona fisica si riuniscano due diverse funzioni:

- quella di interesse pubblico, relativa all'ufficio tutelare svolto (*munus publicum di a.d.s.*);
- quella di interesse privato connessa all'attività professionale esercitata.

Se il sig. Mario Rossi è nominato a.d.s. del sig. Marco Bianchi, deve ritenersi che la sua attività costituisca *munus publico e che l'indennità* percepita sia completamente sottratta a tassazione.

Qualora l'amministrato Marco Bianchi dovesse instaurare un procedimento giudiziario allo scopo di tutelare un suo diritto, l'amministratore Mario Rossi, che esercita la professione di avvocato, ben potrebbe farsi autorizzare dal giudice tutelare ad instaurare il giudizio in parola.

In quel caso però, Mario Rossi interverrebbe nella sua veste professionale, in quanto è esclusivamente in virtù dell'abilitazione all'esercizio della professione forense ed alla conseguente iscrizione all'Ordine degli Avvocati (... e non certo in virtù della sua nomina ad a.d.s.!) che l'ordinamento gli consente di perorare la causa innanzi alle Corti competenti.

Di conseguenza, si potrebbe ritenere che le somme liquidate per l'attività giurisdizionale debbano essere assoggettate a tassazione quali redditi di lavoro autonomo e che i costi connessi a tale attività siano direttamente deducibili dal reddito professionale.

In altri termini è necessario «scindere» l'attività svolta dal soggetto nominato a seconda del suo agire a seguito dell'ufficio di a.d.s. o dell'incarico professionale conferito.

Compenso dell'ADS

Misura dell'equa indennità: Tribunale di Varese

Il Tribunale di Varese si è dotato nell'anno 2011 di “**Protocollo Interno per la liquidazione delle indennità ex art. 379 c.c.**” con lo scopo di individuare elementi orientativi per favorire l'attività giudiziale nel momento liquidatorio di modo che il giudice tutelare, appurato l'an, possa procedere in ordine al quantum, seguendo criteri interni all'Ufficio elaborati sulla base di una campionatura della giurisprudenza nell'arco di quasi due anni, stabilendo la regola base che *“l'indennità non potrà mai pregiudicare il soggetto protetto e, dunque, dove questi abbia poco o nulla, l'istanza ex art. 379 c.c. deve essere respinta”*.

In estrema sintesi il Tribunale di Varese ha adottato un sistema di liquidazione secondo calcoli percentuali che tengono conto dei due criteri legali posti dal secondo comma dell'art 379 c.c. (entità patrimonio e difficoltà dell'amministrazione) e che si ispira alla metodologia utilizzata dal legislatore per la quantificazione dei compensi ai soggetti che, su nomina giudiziale, esercitano attività di amministrazione dei patrimoni (vds D. Lgs 4 febbraio 2010, n. 14 relativo alla "Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94)

Beneficiario titolare d'impresa

- **Trib. Milano, sez. Rho, 23 giugno 2009**

Il giudice non accoglie la richiesta di XY che sia nominato amministratore qualcuno della famiglia. Infatti, “l’ovvio coinvolgimento emotivo e affettivo in una vicenda che tocca così profondamente aspetti e rapporti personali e familiari, determina un concreto rischio di mancanza di obiettività e serenità nel valutare al meglio la posizione e gli interessi patrimoniali di XY”. Perciò la scelta del GT cade su professionista iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Contabili, estraneo alla famiglia e fornito di competenze tecnico-professionali, adeguate all’incarico, specificamente modellato per assistere un imprenditore nella gestione dell’impresa.

- *“Posto che l'autonomia ed autosufficienza del beneficiario in ordine alla effettiva capacità di gestione dei propri interessi patrimoniali deve essere valutata con riferimento alla situazione concreta, è evidente come le condizioni psicofisiche del sig. XY, al di là delle sole carenze fisiche sul piano espressivo e di linguaggio, per come accertate in sede di consulenza d'ufficio, non risultino tali da consentire una conduzione dell'impresa, stanti le caratteristiche della stessa sopra indicate, pienamente consapevole ed adeguata”.*
- *“Da qui la necessità di provvedere alla nomina di un Amministratore di Sostegno che assista il beneficiario sul piano della tutela e salvaguardia dei propri interessi patrimoniali, i cui poteri, stanti le considerazioni appena svolte, devono opportunamente essere circoscritti alla salvaguardia e tutela degli interessi patrimoniali del beneficiario, soprattutto in relazione alla gestione ordinaria e straordinaria delle attività imprenditoriali a lui riconducibili, e all'amministrazione del patrimonio immobiliare e mobiliare a lui facente capo, nonché alla gestione del contenzioso familiare in corso nelle diverse sedi giudiziarie e arbitrali.”*

Amministrazione – Norme di legge

*Art. 379
c.c.*

- Contabilità e rendiconto

*Art. 380
c.c.*

- Amministrazione del patrimonio

*Art. 385 c.c.
Art. 386 c.c.*

- Conto finale
- Approvazione del conto finale

Amministrazione – Norme di legge

- **Art. 380 (Contabilità dell'amministrazione).** – Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare. Il giudice può sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore.
- **Art. 382 (Responsabilità del tutore e del protutore).** Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri.
- **Art. 385 (Conto finale).** - *Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare.*
- **Art. 386 (Approvazione del conto).** - *Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni. Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva; in caso contrario nega l'approvazione.*

Amministrazione – Procedure alla nomina

1) Definizione delle necessità economiche del beneficiario.

- *Individuare le necessità economiche del beneficiario per poter delineare eventuali modifiche al decreto di nomina del Giudice Tutelare.*
- *Verifica di quanto indicato nel mod. B14*

2) Stesura dell'elenco dei beni di maggior valore.

- *Obbligo di deposito al primo rendiconto utile (differenza tra diversi tribunali).*
- *Esempio di inventario.*

3) Impostazione della gestione del patrimonio.

- *Messa in sicurezza dei beni.*
- *Necessità di tenere distinto il patrimonio del beneficiario .*
- *Verifica delle possibile modifiche necessarie per la conservazione del patrimonio del beneficiario .*

4) Stipula di eventuale polizza assicurativa.

Polizza assicurativa per l'ADS

L'amministratore di Sostegno è titolare di rapporti giuridici da cui derivano responsabilità e conseguenze. Diviene quindi importante darsi adeguata tutela nello svolgimento delle funzioni a cui si è chiamati come ADS.

Per questa ragione a causa delle responsabilità civili e penali dell'ADS è opportuno chiedere alle compagnie assicurative della possibilità di dare copertura a tali rischi professionali con appositi prodotto assicurativi.

La garanzia deve riguardare la tutela dei diritti dell' Assicurato qualora, nello svolgimento dei compiti di assistenza e/o rappresentanza stabiliti nel decreto di nomina del giudice tutelare, nonché nei successivi provvedimenti del giudice che intervengono – secondo le esigenze del beneficiario:

- sia sottoposto a **procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione**; la garanzia deve essere operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- sia sottoposto a **procedimento penale per delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato**. In tali ipotesi, l'assicurazione rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. L'Assicurato è sempre tenuto a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- debba sostenere **controversie relative a danni extracontrattuali subiti da persone e/o a cose per fatto illecito di terzi**;
- debba sostenere controversie relative a richieste di **risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto comportamento illecito**. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile.

Polizza assicurativa per l'ADS

Vi potrebbero rientrare le seguenti spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, semprechè siano state autorizzate dalla Società;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, occorre assicurare:

- le spese per l'assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite del massimale indicato in polizza.

Amministrazione – Procedure periodiche

Tenuta della contabilità.

- *Modo di tenuta della contabilità – criterio di cassa*
- *Esemplificazione di registrazione contabile*
- *Contabilità per gli Enti nominati Ads. Problematiche sulla contabilità. Obbligo di segnalazione nel bilancio, nella nota integrativa e nel Bilancio Sociale.*

Rendiconto e relazione annuale.

- *Obbligo di deposito annuale decorrente dal giuramento.*
- *Documentazione delle spese superiori ad Euro 100,00.*
- *Relazione sull'operato e sulle condizioni di vita e di salute del beneficiario.*
- *Analisi del mod. B13 e confronto con gli altri modelli di rendiconto.*
- *Esempio di relazione annuale*

Amministrazione – Procedure finali

Rendiconto finale dell'amministrazione.

- *Presentazione del conto finale dell'amministrazione entro due mesi dal termine del mandato*
- *Modalità di compilazione del rendiconto finale*
- *Osservazioni del beneficiario e/o del nuovo rappresentante o Ads*
- *Approvazione del rendiconto finale.*

Amministrazione – Badanti e Colf

CCNL Rapporto di lavoro domestico del 16/02/07.

- *Suddivisione tra Badanti e Colf e tra conviventi (retribuzione mensile) e non conviventi (retribuzione oraria).*
- *Livello: B super per autosufficienti – C super per non autosufficienti.*
- *Conviventi 54 h (lun. – ven. dalle 8 alle 20 con 2h di sosta e 4h il sabato – problema sostituzione nel sabato e domenica), 16 ore permessi, 26 gg di ferie.*
- *Non conviventi 40 h settimanali, 12 ore permessi, 26 gg di ferie.*
- *Riconoscimento di TFR e 13ma.*
- *Preavviso: anzianità fino a 5 anni 15 gg di calendario, oltre 30 gg (se dimissioni il preavviso è ridotto a metà) .*
- *Periodo di prova 8 gg di lavoro effettivo.*
- *Assicurazione INAIL, versamento diretto all'INPS.*

Amministrazione – Badanti e Colf

Rapporto di lavoro.

- *Assunzione: C.I. + C.F. – permesso di soggiorno ed idoneità alloggiativa (tranne che per motivi familiari) - Comunicazione telematica all'INPS – Sottoscrizione del contratto di lavoro – Comunicazione al Comune per la convivenza*
- *Permesso di soggiorno: fino a 6 mesi per lavoro stagionale, un anno per studio, due anni per lavoro autonomo o subordinato.*
- *Non obbligatorio il rilascio di busta paga e CUD*
- *Pagamento dell'INPS con MAV trimestrale*
- *Straordinario: diurno + 25% - notturno + 50% - festivo +60%*
- *Livello B super mensile 811,85 + ind. Vitto e alloggio 155,70. Contributi prev.li 1,05 orario di cui 0,25 del lavoratore*
- *Livello C super mensile 920,11 + ind. Vitto e alloggio 155,70. Contributi prev.li 1,05 orario di cui 0,25 del lavoratore*

Amministrazione – Badanti e Colf

Esempi di assunzione.

- Badante convivente per autosufficienti (liv. B super): Costo annuo datore 14.699,71 – netto medio mensile 769,83 – importo contributi trimestrali 737,10.
- Badante convivente per non autosufficienti (liv. C super): Costo annuo datore 16.319,61 – netto medio mensile 878,09 – importo contributi trimestrali 737,10.
- Badante non convivente per autosufficienti (liv. B super) a 25 h settimanali: Costo annuo datore 10.498,35 – netto medio mensile 596,80 – importo contributi trimestrali 331,50.
- Badante non convivente per non autosufficienti (liv. C super) a 25 h settimanali: Costo annuo datore 11.540,75 – netto medio mensile 665,04 – importo contributi trimestrali 331,50.

Disposizioni sul patrimonio del beneficiario

1

- DISPOSIZIONI SUI BENI PATRIMONIALI DEL BENEFICIARIO

2

- TRUST

3

- TESTAMENTO BIOLOGICO

Disposizioni sul patrimonio del beneficiario

Iscrizione di ipoteche sui beni del beneficiario

- I proventi personali del soggetto sottoposto ad ADS non sempre bastano a sostenere le spese di vita e/o di retta della struttura che lo ospita. Gli immobili pervenuti nel corso di una vita di risparmi possono essere allora impiegati per consentire il raggiungimento di quelle entrate che sono bastevoli a garantire l'assolvimento dei bisogni dell'interessato.
- L'atto di disposizione patrimoniale deve però essere autorizzato dal magistrato. In questo frangente è pertanto passaggio obbligato il predisporre e presentare apposita istanza al Giudice Tutelare per l'autorizzazione dell'Amministratore di Sostegno a compiere gli atti notarili di riferimento. Il magistrato provvederà sul punto

Disposizioni sul patrimonio del beneficiario

Il Trust

- Per Trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il Disponente (Settlor) – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un Trustee nell’interesse di un Beneficiario (Beneficiary) o per un fine determinato.
- Beni conferibili in Trust: tutte le tipologie di beni come ad esempio: beni immobili (Case); beni mobili iscritti in pubblici registri (Auto, Barche); -somme di denaro (Investimenti); crediti; partecipazioni societarie; opere d’arte.
- Segregazione patrimoniale: i beni in Trust costituiscono una massa distinta e segregata rispetto al patrimonio del Trustee, del Disponente e del Beneficiario. Pertanto i creditori personali del Trustee, Disponente e Beneficiario non possono rivalersi sui beni in Trust.
- Intestazione dei beni: I beni in Trust sono intestati al Trustee. Il Trustee che desidera registrare beni mobili o immobili sarà abilitato a richiedere l’iscrizione nella sua qualità di Trustee.
- Nella gestione del Trust intervengono tre soggetti:
 - a) Il Disponente (Settlor), che istituisce il Trust e conferisce taluni beni in Trust (Ad esempio un immobile e delle quote di una s.r.l.), ponendoli sotto il controllo del Trustee;
 - b) Il Trustee, cui è conferito il potere di amministrare tali beni e di gestirli, secondo le istruzioni ricevute dal costituente ed in vista dello scopo da questi determinato. Al Trustee non è consentito di utilizzare tali beni nell’interesse proprio;
 - 3) Il Beneficiario è il destinatario nel cui interesse vengono gestiti i beni in Trust. Vi possono essere “beneficiari del reddito” (Ad esempio affitti o dividendi distribuiti dalla s.r.l.) e “beneficiari finali o del patrimonio” a cui saranno trasferiti al termine del trust i beni (Ad esempio l’immobile o le quote della s.r.l.).

Disposizioni sul patrimonio del beneficiario

Casi di Trust

- (Tribunale Milano) madre affetta da vizio del gioco, preoccupata di subire una limitazione delle proprie capacità derivante da provvedimento giudiziario e conscia del problema che se non limitato avrebbe comportato la dispersione della totalità delle proprie sostanze, preoccupata di mantenere integro il proprio patrimonio nonché di trasmetterlo alla propria discendenza;
- (Tribunale di Bologna) Soggetto debole, in quanto afflitto da patologia significativa, a cui hanno sempre provveduto – e non solo economicamente – i genitori. Al decesso di questi, il soggetto già beneficiario di Amministrazione di Sostegno si lega sentimentalmente, convivendo more uxorio, con una donna : dal timore che la relazione sentimentale non fosse priva di aspetti relativi all’interesse economico, l’ istanza dell’ Ads di conferire in Trust i beni del proprio beneficiario.
- (Tribunale di Genova - 2006) Soggetto affetto da Alzheimer, moglie anziana e figlio invalido al 100%, l’ esigenza di vincolare il proprio patrimonio unitamente a necessità relative alle cure della propria persona nonché alla trasmissione del patrimonio destinandolo alle cure del figlio sfortunato.

Gli esempi chiaramente potrebbero continuare ma è facilmente intuibile come il ricorso al Trust e all' Ads sia riconducibile all' esigenza di “blindare” e “pianificare” il proprio patrimonio oltre ad organizzare aspetti extrapatrimoniali come cure, luoghi di effettiva residenza (o degenza), magari aspirazioni filantropiche, lasciti etc. Da qui l' estrema utilità per perseguire i predetti scopi dell' impiego interdipendente e contemporaneo del Trust e Ads, i quali han in comune un tratto decisivo: la possibilità di “autoplasmarsi” in modo differente (quindi in modo più efficace) a seconda delle diversità che il caso concreto richiede.

Infatti sia il designante l' Ads quanto il disponente del Trust potranno sempre accompagnare l’indicazione del nominativo suggerito del Trustee o dell' Ads con la precisazione dettagliata dei criteri gestionali cui gli ultimi una volta in carica dovrebbe attenersi . Ecco la pianificazione. Con un notevole vantaggio la possibilità che tramite il trust la pianificazione sia produttiva di effetti anche dopo la morte del disponente o del beneficiario dell' Ads.

Il trust apporta l’ elemento della segregazione patrimoniale per il quale i beni conferiti risultano essere, chiaramente in dipendenza della genuinità dello scopo, cristallizzati in una sorta di isola intangibile da parte dei creditori o di terzi estranei all’ istituto, mentre l' Ads apporta un ulteriore elemento di sicurezza al soggetto: il controllo da parte del Giudice Tutelare, una sorta di “certificazione” di legalità.

Disposizioni sul patrimonio del beneficiario

Trust

- Il [Tribunale di Milano, Sezione IX – Ufficio Tutela](#), con provvedimento depositato in data 20 gennaio 2012, ha inserito, nell'elencazioni delle competenze attribuite ad un Amministratore di sostegno, l'onere di provvedere all'istituzione di un trust avente ad oggetto il patrimonio mobiliare della beneficiaria della procedura di Ads.
- Il Giudice, analizzando il caso concreto e tenendo in considerazione le relazioni dell'Amministratore di sostegno provvisorio circa l'inclinazione della signora a spendere ingiustificatamente i propri denari, ha accolto la proposta avanzata dalla medesima, affiancando all'Amministratore di sostegno la figura di un Trustee, con la previsione, quindi, che venisse istituito un trust con la finalità di tutelare l'integrità del patrimonio mobiliare.
- Il Giudice Tutelare afferma che la costituzione di un trust, nel quale far confluire le disponibilità della beneficiaria, non far venir meno la necessità di portare avanti la procedura dell'amministrazione di sostegno, ben potendo le due fattispecie proseguire di pari passo, per una tutela più ampia possibile di tutti gli interessi, patrimoniali e non, che fanno capo alla beneficiaria dell'ads. Onere, pertanto, dell'Amministratore di sostegno, la costituzione del trust, finalizzato a conservare i beni che in esso confluiranno ed evitare che gli stessi possano subire depauperamenti. I beni in trust dovranno servire per garantire alla signora di mantenere un adeguato tenore di vita e di continuare a ricevere cure ed assistenza. Al trustee professionale, sempre secondo quanto stabilito dal Giudice, verrà affiancato un "guardiano" nella persona dell'Amministratore di sostegno medesimo, con il compito di vigilare sul perseguimento degli scopi del trust, di poter revocare il trustee e nominarne un altro, e comunque, di poter verificare che lo stesso ponga in essere una gestione corretta e affidabile del patrimonio in trust.

Disposizioni sul patrimonio del beneficiario

Testamento biologico

- Il 5 novembre 2008, il Tribunale di Modena ha infatti emesso per la prima volta un decreto di nomina di amministratore di sostegno in favore di un soggetto nell'eventualità che questi, in un futuro, possa divenire incapace di intendere e di volere. In tale frangente, l'amministratore di sostegno avrà il compito di esprimere anche i richiesti consensi necessari ai trattamenti medici.
- Con questo provvedimento si è perciò data la possibilità di avere gli stessi effetti giuridici di un testamento biologico seppur in assenza di una normativa specifica.
- L'istante, dopo aver esposto di essere in possesso di capacità piena di intendere e volere; ha precisato che il 17 settembre 2008, con scrittura privata autenticata ha designato, ai sensi dell'art. 408, comma 2°, c.c., come proprio amministratore di sostegno la moglie (per il caso di sua "impossibilità di esercitare la sua funzione", la figlia) con l'incarico di pretendere il rispetto delle disposizioni terapeutiche dettate con la scrittura stessa per l'ipotesi di propria eventuale, futura incapacità.
- La scrittura in data 17 settembre 2008 e', per quanto qui interessa, del seguente, testuale tenore: *" In caso di malattia allo stato terminale, malattia o lesione traumatica cerebrale, irreversibile e invalidante, malattia che mi costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione, chiedo e dispongo di non essere sottoposto ad alcun trattamento terapeutico, con particolare riguardo a rianimazione cardiopolmonare, dialisi, trasfusione, terapia antibiotica, ventilazione, idratazione o alimentazione forzata e artificiale. Chiedo inoltre formalmente che, nel caso in cui fossi affetto da una delle situazioni sopraindicate, siano intrapresi tutti i provvedimenti atti ad alleviare le mie sofferenze, compreso, in particolare, l'uso di farmaci oppiacei, anche se essi dovessero anticipare la fine della mia vita."*
- "Ritiene il giudicante che non sussistano ostacoli per l'accoglimento del ricorso e per la nomina, nella fattispecie e come amministratore di sostegno del ricorrente, della moglie del medesimo conferendo, sin d'ora e in via subordinata, l'incarico alla figlia qualora la prima si trovasse nell' "impossibilità" di ricoprire l'incarico; ciò che si giustifica essendo al presente non definibile il momento di concreta operatività del mandato. La non attualità di questo momento non sembra possa essere elevato, del resto, a circostanza preclusiva della misura protettiva se si riflette sulle peculiarità del diritto coinvolto, sui potenziali pregiudizi dello stesso nonché sul regime giuridico dell'istituto dell'amministrazione di sostegno".

Disposizioni sul patrimonio del beneficiario

Testamento biologico

- Quanto al regime giuridico introdotto dalla legge n. 6 del 2004, è la lettera stessa della prima norma (“La persona che ... si trova nell’impossibilità ... di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare ...”) a suggerire all’interprete che il legislatore ha individuato l’attualità dello stato di incapacità del beneficiario come presupposto per la produzione degli effetti dello strumento protettivo ma non anche come requisito per la sua istituzione. Deduzione che appare coerente, del resto, a quella natura volontaria della giurisdizione in cui si colloca la nuova figura ed al relativo oggetto di gestione di interessi della persona coinvolta che porta in primo piano l’esigenza della più appagante tutela degli stessi. L’art. 406 c.c. nell’attribuire, per parte sua, legittimazione attiva “allo stesso beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato”, fa intendere che, nella normalità dei casi (la congiunzione “anche” è rivelatrice), il ricorso può essere presentato da un soggetto con piena capacità di agire sicché, nel coordinamento col disposto dell’art. 408 c.c., costui può legittimamente lasciare disposizioni relative ai trattamenti sanitari, da praticare sul suo corpo, per l’ipotesi di incapacità.
- L’oggetto dell’incarico consiste nell’attribuzione all’amministratore dei poteri-doveri di porre in essere, in nome e per conto del beneficiario, gli atti specificati in dispositivo la cui natura comporta che l’incarico stesso debba essere conferito per il tempo, determinato, necessario alla relativa realizzazione. I poteri-doveri demandati in via sostitutiva andranno esercitati alla ferma condizione che il beneficiario non manifesti, qualsivoglia ne siano le modalità espressive, una volontà opposta a quella formalizzata nella scrittura 17 settembre 2008 quando ancora si trovi nel pieno possesso delle sue capacità cognitive. E importa sottolineare l’indifferenza delle modalità formali della eventuale manifestazione futura della volontà perché primarietà e absolutezza del diritto in gioco inducono ad escludere il richiamo di limitazioni per analogia con altri istituti, tanto meno per via di interpretazioni estensive